

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Circolare n. 25/2004 del 13 gennaio 2004 sul dovere degli organi di esecuzione forzata di segnalare l'esistenza di attestati di carenza beni emessi a carico di avvocati, notai e fiduciari (aggiornata nell'aprile 2017)

1. Premesse

- 1.1** La legislazione federale e la legislazione cantonale ticinese prevedono che l'autorizzazione a praticare le professioni d'avvocato, di notaio e di fiduciario sia sottoposta alla condizione che l'istante non si trovi in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati¹; art. 22 cpv. 2 lett. c della Legge cantonale sul notariato del 26 novembre 2013²; art. 8 cpv. 1 lett. c della Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984³).
- 1.2** La Legge cantonale sull'avvocatura del 16 settembre 2002⁴ (art. 27 cpv. 1), la Legge sul notariato (art. 26 cpv. 4 e 107 LN) e la Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario (art. 26 cpv. 2 LFid) pongono a carico delle autorità giudiziarie e amministrative l'obbligo d'informare la Commissione di disciplina degli avvocati, rispettivamente la Commissione di disciplina notarile e l'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario riguardo alle circostanze rilevanti per la concessione o la revoca dell'autorizzazione.
- 1.3** Questa Camera ha avuto modo di constatare che le norme citate sopra non sono note a tutti gli organi di esecuzione forzata, in particolare a tutti gli uffici di esecuzione e gli uffici dei fallimenti del Cantone. Onde l'opportunità d'impartire loro le seguenti istruzioni.

¹ LLCA, RS 935.61.

² LN, RL 3.2.2.1.

³ LFid, RL 11.1.4.1.

⁴ Lavv, RL 3.2.1.1.

2. Istruzioni

- 2.1** Nell'esecuzione in via di pignoramento e nel fallimento, gli organi di esecuzione forzata competenti, in occasione dell'interrogatorio del debitore o del fallito, chiederanno a quest'ultimo d'indicare la sua professione. La risposta verrà riportata sul verbale di pignoramento, rispettivamente sul verbale d'interrogatorio.
- 2.2** Al momento del rilascio di un attestato di carenza beni definitivo, gli organi di esecuzione forzata competenti, in base alle indicazioni ottenute in conformità del punto 2.1 o secondo le proprie conoscenze (segnatamente nell'esecuzione in via di realizzazione di pegno), controlleranno se il debitore è iscritto all'albo degli avvocati⁵, dei notai⁶ o dei fiduciari⁷ e qualora sia il caso segnaleranno l'emissione dell'attestato di carenza beni alla Commissione di disciplina degli avvocati (art. 27 cpv. 1 Lavv), rispettivamente, per i notai, alla Commissione di disciplina notarile (art. 26 cpv. 4 e 107 cpv. 1 LN) e, per i fiduciari, all'Autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario (art. 26 cpv. 2 LFid).
- 3.** Intimazione a: – Ufficiale avv. Fernando Piccirilli, UE di Bellinzona, Bellinzona;
– Ufficiale avv. Andrea Carri, UE di Lugano, Lugano;
– Ufficiale Marco Piattini, UF di Lugano, Lugano;
– Ufficiale avv. Patrick Bianco, UF di Locarno, Locarno;

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Il presidente

L'ispettore

⁵ <http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/avvocatura-e-notariato/registro-cantonale-avvocati/>.

⁶ <http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/avvocatura-e-notariato/registro-cantonale-dei-notai/>.

⁷ <http://www4.ti.ch/di/dg/fiduciari/albo-online/albo-online-dei-fiduciari/>.